

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA	
26 APR 2007	
Prot. N.	2380
Cat.	2 Fase I



*Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*  
Ufficio organizzazione e relazioni con il pubblico  
servizio ricevimento ricorsi

Giustizia amministrativa  
Segretariato Generale  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0010186 - 26/04/2007 - USCITA - 1107



cds 000006592100

Roma, 26 APR. 2007

Ai Dirigenti della Giustizia Amministrativa

SEDE

**OGGETTO:** Omesso o parziale pagamento del contributo unificato - modalità applicative della sanzione prevista dall'art. 16 T.U. n. 115/2002.

Si trasmette, per quanto di competenza, la circolare del Segretario Generale, concernente l'oggetto, segnalando che la stessa è stata anche pubblicata sul sito intranet della giustizia amministrativa.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
(dott. Erzo Palazzo)



## *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

### *Il Segretario Generale*

**Oggetto:** Omesso o parziale pagamento del contributo unificato - modalità applicative della sanzione prevista dall'art. 16 T.U. n. 115/2002.

L'art. 21 comma 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, ha previsto, per il caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), nella misura dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.

Questo Segretariato aveva diramato prime istruzioni operative, con le quali si invitavano gli uffici a trasmettere alla competente Agenzia delle entrate, per l'applicazione della conseguente sanzione, i nominativi dei soggetti nei confronti dei quali si era provveduto ad iscrivere a ruolo gli importi per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.

Tale indirizzo ha formato oggetto di confronto con il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate, all'esito del quale si è ritenuto competente alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria la segreteria dell'ufficio giudiziario, già incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione, ai sensi dell'art. 16, I comma, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Ciò premesso, si ritiene utile fornire alcuni indirizzi in merito alla procedura da seguire, richiamando, preliminarmente, nei tratti salienti, gli adempimenti di competenza degli uffici giudiziari in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato:

- ai sensi dell'art. 248 T.U. cit., la segreteria dell'ufficio, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., notifica al debitore, entro il termine (non perentorio) di un mese dal deposito dell'atto dal quale deriva l'obbligo di pagamento del contributo, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento;

- nell'invito è fissato il termine di un mese per l'adempimento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro i successivi dieci giorni;

- decorsi inutilmente i termini sopra indicati, l'ufficio giudiziario procede agli adempimenti attinenti all'iscrizione a ruolo per la procedura di riscossione coattiva, con l'applicazione delle norme richiamate dall'art. 249 T.U. cit., avendo cura di indicare nel ruolo anche l'importo relativo agli interessi, decorrenti dal giorno del deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

L'introduzione della sanzione prevista dall'art. 21 D.L. n. 223 cit. comporta la riformulazione dell'invito al pagamento di cui all'art. 248 T.U. cit. da integrarsi con gli elementi di cui all'art. 16 D. Lgs. n. 472 cit. (all. 1).

Esso, in particolare, deve contenere l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, delle norme applicate, dell'entità della sanzione, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per la violazione.

L'invito al pagamento del contributo unificato deve altresì recare:

- l'indicazione della somma dovuta a titolo di sanzione (ove il pagamento del contributo unificato non avvenga nel prescritto termine di un mese), da corrispondersi entro l'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso (60 gg.), con l'indicazione della possibilità, da parte dell'interessato, di definire nel medesimo lasso di tempo la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata (fermo restando l'adempimento per l'intero del contributo unificato non pagato);
- l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive;
- l'indicazione della sua impugnabilità dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale.

In mancanza di deduzioni difensive, l'invito al pagamento, con riguardo alla sanzione, costituisce provvedimento di irrogazione, impugnabile innanzi alle commissioni tributarie.

In caso di presentazione di deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

La misura della sanzione da applicare va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:

- un quarto del minimo edittale (pari al 25 per cento dell'importo dovuto e non versato), se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il 61° e l'80° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente.

L'invito al pagamento deve contenere l'espressa indicazione della sua impugnabilità innanzi al giudice tributario.

\*\*\*

Per i ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 2006 n. 248, la sanzione per l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato nel termine previsto si applica solo se l'invito è stato notificato dopo l'entrata in vigore della legge n. 248 cit. (12 agosto 2006).

In tal caso l'ufficio procede alla notifica di apposito invito al pagamento della sola sanzione nelle percentuali dovute, indicando il codice tributo di pertinenza della struttura giudiziaria precedente e la relativa modalità di pagamento (mod. F23).

\*\*\*

Si indicano di seguito i codici tributo per la giustizia amministrativa.

C Tributo	Tributo	C. Capo	C. Capitolo	C. Articolo
1N52	TAR - CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI-SANZIONE	08	3321	00
1N53	CONSIGLI DI STATO - CONTRIBUTO UNIFICATO - SPESE ATTI GIUDIZIARI - DPR 126 1/03/2001 - SANZIONE	08	3321	00

IL SEGRETARIO GENERALE

(*Consigliere di Stato Marcello Borioni*)



(Allegato 1)

*Consiglio di Stato/Tribunale Amministrativo Regionale*

Al  
elettivamente domiciliato presso:  
Avv.

Oggetto: Contributo unificato. Invito al pagamento.

Si rappresenta alla S.V. che, in riferimento al ricorso n. \_\_\_\_\_, questo ufficio ha riscontrato le seguenti irregolarità:

- Omesso pagamento del contributo dovuto;
- Insufficiente pagamento del contributo dovuto;

Ciò, avuto riguardo alla circostanza che la controversia in esame (breve motivazione sulla debenza del tributo) .....

Si invita pertanto la S.V. a provvedere al pagamento del contributo dovuto nella misura di Euro .....

L'importo dovuto deve essere pagato nel termine di un mese dalla ricezione del presente avviso, con obbligo di depositare la ricevuta di versamento presso questa segreteria nei dieci giorni successivi al pagamento.

Si avverte che, in caso di inadempimento, si procederà, ex art. 16 D.P.R. n. 115/2002, ad iscrizione a ruolo con addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento, e con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986, nelle seguenti percentuali:

- un quarto del minimo edittale (pari al 25 per cento dell'importo dovuto e non versato), se il pagamento del contributo unificato avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento. Entro il medesimo termine di 60 giorni potranno essere prodotte deduzioni difensive, in mancanza delle quali il presente invito costituisce provvedimento di irrogazione, impugnabile innanzi alla competente commissione tributaria.

- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il 61° e l'80° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;

- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente.

Il Dirigente